2026/2306

21.10.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2306 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2026

che modifica la decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 per quanto riguarda i modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie tradizionali e il modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria ([1]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, quarto comma, e l'articolo 13, paragrafo 3, terzo comma,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1) Tutti gli importi qualificati come risorse proprie tradizionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio ([2]) devono essere accreditati su conti della Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione gli estratti della contabilità relativa ai diritti alle risorse proprie e una comunicazione sugli importi irrecuperabili. Ai fini di una contabilità completa e della trasparenza, la decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 della Commissione ([3]) stabilisce, rispettivamente negli allegati I e III, i modelli dell'estratto dei diritti accertati alle risorse proprie dell'Unione europea e dell'estratto di tali diritti ancora da recuperare e, nell'allegato V, il modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili.

(2) Il regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) stabilisce una tassa di gestione dell'Unione da applicare agli scambi con paesi terzi. Tale tassa consisterà in un importo fisso per articolo per i servizi da rendere per il trattamento di una richiesta di vincolo delle merci alla procedura di immissione in libera pratica se tali merci sono vendute nell'ambito di vendite a distanza.

(3) Tale tassa di gestione dell'Unione deve essere considerata una risorsa propria tradizionale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio ([5]). La tassa di gestione dell'Unione non è attualmente inclusa nelle categorie dei dazi doganali e degli altri dazi nei modelli degli estratti della contabilità e nel modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili di cui alla decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194. Di conseguenza una voce specifica in tali modelli contribuirebbe a garantire che la tassa di gestione dell'Unione sia registrata in modo trasparente e accurato.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, III e V della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 al fine di includere una riga distinta per la comunicazione della tassa di gestione dell'Unione nei modelli degli estratti della contabilità e nel modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili.

([1]) GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/609/oj.

([2]) Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2053/oj).

([3]) Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 della Commissione, dell'8 febbraio 2018, che definisce i modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie e il modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio (GU L 36 del 9.2.2018, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/194/oj).

([4]) Regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L, 2026/2108, 19.9.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/2108/oj).

([5]) Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2053/oj).

(5) Ai fini della certezza del diritto, i modelli degli estratti della contabilità e il modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili, quali modificati dalla presente decisione, dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione della tassa di gestione dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2026/2108. In conformità dell'articolo 287, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2026/2108, la tassa di gestione dell'Unione si applica a decorrere dal decimo giorno successivo all'entrata in vigore dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 20, paragrafo 10, di tale regolamento. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1) Gli allegati I e III della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 sono sostituiti dai testi che figurano nell'allegato I della presente decisione.

2) L'allegato V della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica a decorrere dalla data di applicazione della tassa di gestione dell'Unione di cui all'articolo 287, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2026/2108.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

««ALLEGATO I

CONTABILITÀ "A" DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA

Estratto dei diritti accertati ([1])

Stato membro:

Mese/anno:

(in moneta nazionale)

NATURA DELLA RISORSA		Riferimento Stato membro (facoltativo)	Importi accertati del mese ([1])	Importi recuperati dalla contabilità separata ([2])	Rettifiche di accertamenti precedenti ([3])		Importi lordi	Importi netti
					+	-		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) + (2) + (3) - (4)	(6)
1210	Dazi doganali esclusi dazi compensativi e antidumping							
1230	Dazi compensativi e antidumping sui prodotti							
1240	Dazi compensativi e antidumping sui servizi							
1291	Tassa di gestione dell'Unione							
12	**DAZI DOGANALI E ALTRI IMPORTI**							
1100	Contributi zucchero							
11	**CONTRIBUTI ZUCCHERO**							
	TOTALE 12 + 11							

([1]) Compresi i diritti accertati a seguito di controlli e di casi di frode e irregolarità individuati.

(in moneta nazionale)

NATURA DELLA RISORSA		Riferimento Stato membro (facoltativo)	Importi accertati del mese (1)	Importi recuperati dalla contabilità separata (2)	Rettifiche di accertamenti precedenti (3)		Importi lordi	Importi netti
					+	-		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (1) + (2) + (3) - (4)	(6)
					— 25 % spese di riscossione (4) — 20 % spese di riscossione (5) — 25 % spese di riscossione (6) — 10 % spese di riscossione (7)			
					Totale da versare all'UE			

(1) Comprese le rettifiche contabili.
(2) Compresi gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili per motivi imputabili agli Stati membri.
(3) Si tratta di rettifiche di accertamenti iniziali, in particolare recuperi a posteriori e rimborsi. Per quanto riguarda lo zucchero, le rettifiche relative alle campagne precedenti devono indicare a quale campagna di commercializzazione si riferiscono.
(4) L'aliquota di trattenuta del 25 % si applica agli importi che conformemente alle norme applicabili dell'Unione dovevano essere messi a disposizione dopo il 28 febbraio 2021.
(5) L'aliquota di trattenuta del 20 % si applica agli importi che conformemente alle norme applicabili dell'Unione dovevano essere messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1º marzo 2014 e il 28 febbraio 2021.
(6) L'aliquota di trattenuta del 25 % si applica agli importi che conformemente alle norme applicabili dell'Unione dovevano essere messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1º marzo 2001 e il 28 febbraio 2014.
(7) L'aliquota di trattenuta del 10 % si applica agli importi che conformemente alle norme applicabili dell'Unione dovevano essere messi a disposizione prima del 28 febbraio 2001.»;

«ALLEGATO III

CONTABILITÀ SEPARATA DELLE RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA ([2])

Estratto dei diritti accertati non indicati nella contabilità "A"

Stato membro:

Trimestre/Anno:

(in moneta nazionale)

NATURA DELLA RISORSA		Importi lordi da recuperare a titolo del trimestre precedente	Diritti accertati per il trimestre in oggetto	Rettifica degli accertamenti (articolo 8) ([1])	Importi irrecuperabili che non possono essere messi a disposizione per motivi giustificati (articolo 13, paragrafo 2) ([2])	Totale (1 + 2 ± 3 – 4)	Importi recuperati per il bilancio dell'UE nel corso del trimestre ([3]) ([4])	Importi lordi da recuperare alla fine del trimestre in oggetto
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) - (6)
1210	Dazi doganali esclusi dazi compensativi e antidumping							
1230	Dazi compensativi e antidumping sui prodotti							
1240	Dazi compensativi e antidumping sui servizi							
1291	Tassa di gestione dell'Unione							
12	**DAZI DOGANALI E ALTRI IMPORTI**							
1100	Contributi zucchero							

([2]) Contabilità "B" a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, compresi i diritti accertati a seguito di controlli e di casi di frode e irregolarità individuati.

(in moneta nazionale)

NATURA DELLA RISORSA		Importi lordi da recuperare a titolo del trimestre precedente	Diritti accertati per il trimestre in oggetto	Rettifica degli accertamenti (articolo 8) (1)	Importi irrecuperabili che non possono essere messi a disposizione per motivi giustificati (articolo 13, paragrafo 2) (2)	Totale (1 + 2 ± 3 – 4)	Importi recuperati per il bilancio dell'UE nel corso del trimestre (3) (4)	Importi lordi da recuperare alla fine del trimestre in oggetto
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) - (6)
11	**CONTRIBUTI ZUCCHERO**							
	TOTALE 12 + 11							
						Stima degli importi accertati il cui recupero risulta improbabile (5)		

(1) Per rettifica degli accertamenti si intendono le correzioni, compresi gli annullamenti dovuti a revisione dell'accertamento iniziale, le quali hanno origine nei trimestri precedenti. Sono per natura diverse da quelle riportate nella colonna (4).

(2) Tutti i casi devono essere specificati nell'allegato IV da trasmettere contemporaneamente all'estratto trimestrale. Il totale della colonna (4) dev'essere identico al totale della colonna 2 dell'allegato IV.

(3) L'importo totale di questa colonna deve coincidere con il totale riportato nella colonna (2) dell'estratto della contabilità "A" per i tre mesi in oggetto.

(4) Compresi tutti gli importi che non sono stati recuperati presso i debitori per motivi da imputare allo Stato membro. Questi importi devono essere menzionati nella colonna 2 dell'estratto della contabilità "A" (allegato I) e devono figurare anche nella colonna 1 dell'allegato IV.

(5) Obbligatoria per l'estratto del quarto trimestre di ogni esercizio. Se la stima è zero dev'essere indicata la menzione "nulla"».»

ALLEGATO II

Nell'allegato V della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194, la sezione 4 è sostituita dalla seguente:

«4. ***ACCERTAMENTO DEL DIRITTO (articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014*** [1]***)***

Ufficio di accertamento: …

Data di accertamento: …

Riferimento contabile dell'accertamento (facoltativo): …

Data di iscrizione nella contabilità "B" (articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014): …

Riferimento contabile della contabilità "B" (facoltativo): …

Differita contabilizzazione o differita notifica dell'obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali riguardanti gli interessi finanziari dell'Unione (articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014) (sì/no)

Importo totale delle risorse proprie tradizionali accertate:

(Specificare qui l'intero importo accertato derivante dalle stesse circostanze – irregolarità o frodi riguardanti almeno un debitore principale comune e scoperte a seguito dello stesso sdoganamento o controllo a posteriori)

…

Importo dei dazi doganali e dei diritti agricoli accertati, esclusi i dazi compensativi e antidumping: …

…

Importo dei dazi compensativi e antidumping accertati: …

Importo della tassa di gestione dell'Unione accertata: …

Importo dei contributi zucchero accertati: …

Importo corrispondente accertato di accise nazionali e IVA (facoltativo):

…

Importo della rettifica [2] delle risorse proprie tradizionali (aumento o diminuzione) effettuata dopo l'accertamento iniziale:

…

Importo della rettifica dei dazi doganali e dei diritti agricoli (aumento o diminuzione) effettuata dopo l'accertamento iniziale, esclusi i dazi compensativi e antidumping: …

…

Importo della rettifica dei dazi compensativi e antidumping (aumento o diminuzione) effettuata dopo l'accertamento iniziale: …

…

Importo della rettifica relativa alla tassa di gestione dell'Unione (aumento o diminuzione) effettuata dopo l'accertamento iniziale:...

…

Importo della rettifica relativa ai contributi zucchero (aggiunta o deduzione) effettuata dopo l'accertamento iniziale: …

…

Importo corrispondente della rettifica relativa alle accise e all'IVA nazionali (aggiunta o deduzione) effettuata dopo l'accertamento iniziale (facoltativo): …

Importo totale delle risorse proprie tradizionali da recuperare dopo la rettifica

([1]) Contabilizzazione di cui all'articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 e all'articolo 217, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

([2]) Rettifiche degli accertamenti di cui all'articolo 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 609/2014.

Importo totale della garanzia ([3]): …

(È l'importo a copertura delle risorse proprie dell'Unione ed eventualmente delle accise nazionali. Può essere uguale a 0 in caso di esonero dalla garanzia o di mancata costituzione di una garanzia). Nel caso di una garanzia globale inferiore al 100 % dell'importo di riferimento, indicare anche quest'ultimo importo).

Quota della garanzia da assegnare alle risorse proprie dell'Unione: …

Tipo di garanzia (obbligatoria, facoltativa, non prevista): …

Tipo di garanzia obbligatoria: …

Ulteriori precisazioni in merito alla garanzia

(*Ragioni per la mancata costituzione della garanzia prevista, osservazioni sull'applicazione dell'articolo 89, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 952/2013…*): …

Importo della garanzia messo a disposizione dell'Unione: …

Data di messa a disposizione dell'importo della garanzia: ...

([3]) Garanzia di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 609/2014.».